

PROCURA REPUBBLICA

Presso il Tribunale

- FOGGIA -

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Per corrispondenza: **10 GEN. 2026**

2/26/NF

Il Dicttore Amministrativo
dott.ssa Antonia COTUGNO

Viale I Maggio s.n. – 71100 Foggia

e-mail: procura.foggia@giustizia.it – prot.procura.foggia@giustiziacer.it

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA

AI SENSI DELL'ART. 73 D.L. N. 69/2013

Anno 2026

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1 primo periodo, secondo cui "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.";

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto, durata e decorrenza

È indetta la procedura per l'individuazione di **n. 20 tirocinanti**, laureati o laureandi in giurisprudenza, per lo svolgimento di un periodo di **formazione teorico-pratica** presso la **Procura della Repubblica di Foggia**, della durata complessiva di **18 mesi**, con inizio nel mese di **aprile 2026**.

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi alla formazione:

- a) i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) i laureandi che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale.

2. I candidati devono inoltre:

- aver riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età alla data di scadenza del bando;
- non aver già svolto un periodo di tirocino ex art. 73 d.l. 69/2013 presso altri uffici giudiziari;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (assenza di condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza).

Articolo 3 – Modalità di svolgimento del tirocinio e obblighi

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. I tirocinanti saranno affidati a un magistrato formatore e svolgeranno le attività indicate nel **mansionario** pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Foggia. All'esito dell'ammissione sarà predisposto un **progetto formativo individuale** in cui verranno preciseate sia le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario, sia il piano di formazione teorica, anche attraverso la partecipazione a specifici incontri di studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura o dalla Formazione decentrata.
3. Durante lo stage gli ammessi non potranno esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Foggia, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività (dottorato, tirocinio forense o notarile, scuole di specializzazione), purché compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con una presenza presso l'Ufficio di almeno 20 ore settimanali.
5. per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), “lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi”.
6. spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.
7. Il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario.
8. Al termine del tirocinio, il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione, che sarà trasmessa al Capo dell'Ufficio. All'esito positivo sarà rilasciata attestazione di frequenza.

ESITO DELLO STAGE

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE È VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Articolo 4 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate **entro il 15 marzo 2026** esclusivamente tramite la piattaforma ministeriale:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>

Si riporta di seguito il link al manuale d'uso del tirocinante, disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/manuale_domanda_online_tirocini_art73_dl69_2013.pdf

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

- certificazione relativa al diploma e voto di laurea (o autocertificazione del superamento di tutti gli esami con indicazione dei voti, per i laureandi);
- certificazione dei voti riportati nelle materie sopra elencate;
- Curriculum Vitae con recapito cellulare e indirizzo e-mail ordinaria.

3. I candidati sono pregati di inviare comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda ai Magistrati Coordinatori dei tirocini, **dr. Matteo Stella** (matteo.stella01@giusdtizia.it) e **dr. Pietro Iannotta** (pietro.iannotta@giustizia.it), nonché al direttore amministrativo **dr.ssa Antonella Cotugno** (antonella.cotugno@giustizia.it).

Articolo 5 – Criteri di selezione

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a chi ha conseguito la laurea, alla migliore media degli esami, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Articolo 6 – Pubblicità del bando

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia e sia affisso presso l'ingresso della Procura della Repubblica di Foggia, la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Foggia, la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Foggia, la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, la sede della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, la sede dell'Unione delle Camere Penali di Foggia e la sede dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia, ferma restando la possibilità di pubblicarlo sui siti internet degli enti da ultimo citati.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Matteo STELLA

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Pietro IANNOTTA

Il Procuratore della Repubblica
dott. Enrico Giacomo INFANTE